

## DETERMINAZIONE N. 109 del 24/10/2016

OGGETTO: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA** della procedura di alienazione del lotto n.11 ubicato in Comune di Buggerru – Località San Nicolò – Fg. 8 part.155- Procedura per la vendita mediante asta pubblica di immobili del patrimonio dell' IGEA SPA, ubicati nei Comuni di ARBUS, BUGGERRU, CARLOFORTE, GONNESA, GUSPINI, IGLESIAS E SAN GAVINO.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTA la delibera n. 17/19 del 13/05/2014, con la quale la Giunta Regionale, a seguito della grave crisi economico-finanziaria dell'IGEA Spa, società in house interamente partecipata dalla Regione Sardegna, ha deciso di mettere la stessa in liquidazione, con la prosecuzione nell'esercizio provvisorio dell'impresa, secondo quanto consentito dall'art. 2487 lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in sicurezza dei siti minerari e delle altre attività cui IGEA è obbligata, e per non disperdere le risorse disponibili;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 136362 del 10/11/2014, con il quale è stato nominato il Dr. Michele Caria Liquidatore della Società IGEA Spa;
- VISTA la delibera n.34/19 del 7/7/2015, con la quale la Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione del Piano Industriale al fine del concordato preventivo art. 161 L.Fall. e del bilancio di esercizio 2014, come da progetto predisposto dal Liquidatore, ha deciso di dare mandato all'assemblea straordinaria di Igea per la revoca dello stato di liquidazione, in ragione del ripristino di un patrimonio netto positivo e per la nomina del Dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, già Liquidatore di Igea, quale nuovo Amministratore Unico della Società, il quale provvedere alla presentazione della richiesta per concordato in continuità ai sensi dell'art. 186-bis della L.Fall.;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 136751 del 23/07/2015, con il quale è stata approvata la revoca dello stato di liquidazione di Igea ed è stato nominato il Dr. Michele Caria Amministratore Unico della Società Igea Spa;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.34/19 del 7/7/2015 con la quale è stata autorizzata la cessione, mediante procedura di evidenza pubblica, dei beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali immediatamente liquidabili identificati dalla Igea SpA in liquidazione;
- VISTA La Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso agli atti amministrativi;"
- PREMESSO CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico n.39 del 03/05/2016, è stato approvato il relativo bando di gara per l'alienazione, mediante asta pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e all'art. 1, comma 5, della L.R. n. 35 del 5 dicembre 1995, degli immobili di proprietà della Igea SpA ubicati nei Comuni di Arbus, Buggerru, Carloforte, Gonnese, Guspini, Iglesias e San Gavino;
- CHE la gara è stata suddivisa in n.55 lotti funzionali;
- CHE la suddetta Determinazione ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito dell'Igea SpA e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;
- CHE il solo Bando di gara è stato pubblicato sull'albo pretorio on line dei Comuni di Arbus, Buggerru, Carloforte, Gonnese, Guspini, Iglesias e San Gavino mentre l'estratto di avviso è stato pubblicato su quattro quotidiani, due a diffusione regionale e due a diffusione nazionale;
- CHE a seguito delle richieste pervenute dal Comune di Buggerru in data 06/07/2016, prot. n. 2994, e in data 19/07/2016, prot. n. 3203, e della PEC ricevuta in data 22/07/2016 dall'Avv. Maria Rosalia Bizzarrio, in nome e per conto del medesimo comune, l'IGEA SPA in data 25 luglio 2016, ha disposto la sospensione cautelativa delle procedure di vendita del lotto n.11, ubicato in Comune di Buggerru, loc. San Nicolò (Fg 8, part. 155)A, al fine di eseguire approfondimenti fattuali, tecnici e giuridici inerenti la vendita del bene;
- CHE entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25 luglio 2016, alle ore 13,00 sono pervenute offerte in relazione al solo lotto n. 11, mentre non sono pervenute offerte per i restanti 54 lotti;

CHE è stato accertato che il terreno, censito in catasto al foglio 8, particella 155, è occupato, in parte, da una porzione della spiaggia di San Nicolò, in altra parte da una parete rocciosa e, in altra parte, da un parcheggio pubblico e una via d'accesso alla spiaggia stessa e, in ultima parte, da uno spiazzo antistante un edificio attualmente adibito a ristorante ed utilizzato dalla stessa società titolare del ristorante (San Nicolò di Cavassa Rossella & C s.a.s.), dapprima, in virtù di autorizzazione n.962 dell'8/08/2012, poi in virtù di scrittura privata di transazione del 3/6/2016;

CHE una porzione del bene, in quanto facente parte del Demanio marittimo è inalienabile ai sensi dell'art. 823 c.c. e pertanto al fine di poter alienare il mappale in questione, ai sensi dell'art. 32 cod. nav. occorrerà, in primo luogo, richiedere la delimitazione del terreno alla competente Capitaneria e successivamente procedere al frazionamento catastale del mappale residuo;

**RILEVATO** l'interesse della Società IGEA S.p.A. di evitare qualsiasi contenzioso derivante dall'aggiudicazione di una porzione di bene demaniale "non vendibile";

CHE, salvo comprovati diritti in favore del Comune di Buggerru, al momento non rilevabili, la residuale porzione di terreno possa essere alienata con bando, dando evidenza delle richieste del medesimo Comune, con conseguente accollo del rischio di una potenziale azione legale e relativa evizione e/o servitù a carico dell'aggiudicatario;

**VISTO** l'art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso agli atti amministrativi", introdotto dall'art. 14 della L. 11-2-2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla L. 7-8-1990, n. 241", che definisce i presupposti e le modalità dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;

**RITENUTO** pertanto di procedere in sede di autotutela, all'annullamento d'ufficio, della determina dell'Amministratore Unico n. 39 del 03/05/2016, limitatamente alla parte che dispone l'asta pubblica per l'alienazione del Lotto 11, in quanto sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento;

#### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte nella parte narrativa

**ART. 1** di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. -21-*nonis* della legge 241/1990, la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 03/05/2016, limitatamente alla parte che dispone l'asta pubblica per l'alienazione del Lotto 11;

**ART. 2** di disporre la restituzione delle garanzie presentate a corredo delle offerte ricevute per l'acquisto del bene immobile;

**ART.3** di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito dell'IGEA Spa [www.igeaspa.it](http://www.igeaspa.it) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it);

**ART. 4** di disporre che venga inoltrata richiesta per la delimitazione del terreno alla competente Capitaneria ai sensi dell'art. 32 cod. nav., e di provvedere al successivo frazionamento catastale del mappale residuo.

La presente determinazione è trasmessa, all'Assessorato Regionale dell'Industria - Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento sportelli unici, affari generali, per il controllo analogo di cui alla Deliberazione G.R. n.39/17 del 10/10/2014.

**L'Amministratore Unico**  
(Dr. Michele Caria)

